



Comune di Castrolibero

Provincia di Cosenza

Ordinanza n. 46/2018

OGGETTO: Prescrizioni igienico/sanitarie e corretta detenzione di animali presso area privata di proprietà dei sigg. Caira, sita a Castrolibero in località Barbaro / Crocevia.

IL SINDACO

Premesso che, a seguito di sopralluogo congiunto eseguito in data 27/07/2018 in località Barbaro / Crocevia dal Responsabile U.O. Igiene Urbana Veterinaria e di personale del Comando di polizia municipale veniva accertata la presenza di un consistente e variegato numero di animali in precario stato di salute;

Che al completamento delle indagini in merito esperite l'ASP, con nota acquisita in data 19/09/2018 al n. 16171 del protocollo generale, comunicava le disposizioni da imporre agli interessati per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie dei luoghi e la corretta detenzione degli animali;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n.320/1954;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013, recante ad oggetto "Ordinanza con tingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

Visto il regolamento comunale: " *Norme per una corretta convivenza uomo/animale. Contro il maltrattamento degli animali. Prevenzione del randagismo e la profilassi della rabbia*" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 19.05.2000;

Visto l'art 50 del D.lgvo n.267/2001;

ORDINA

Ai sigg: Caira Eugenio, nato a Cosenza il 07.05.111165 e Caira Franco, nato a Cosenza il 0111.10.111168 entrambi residenti in via Cavalcanti n.4 di questo comune risultati essere detentori degli animali di cui in premessa di attenersi a quanto prescritto dall' U.O. Igiene Urbana Veterinaria presso ASP di Cosenza e qui di seguito riportato:

1. Procedere alla registrazione dei cani all'anagrafe canina in numero max di 10 per ogni persona;
2. Vaccinare i cani e trattarli periodicamente con gli antiparassitari; se del caso procedere alla loro sterilizzazione al fine di evitare cucciolate che possano aumentare il numero dei soggetti detenuti;
3. Nei casi in cui si dovesse rendere necessario l'utilizzo della catena, adoperarne una con lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.
4. Eseguire una disinfestazione straordinaria e mantenere la costante pulizia dei luoghi;
5. Liberare gli esemplari di *Columba livia* che, in quanto volatili selvatici, non possono essere segregati in gabbia; in alternativa utilizzare una colombaia / piccionaia aperta dove i volatili possano fare ritorno;
6. Segnalare al Servizio Veterinario dell'ASP l'eventuale fuga o morte degli animali detenuti;





SANZIONI

Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 5 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 il detentore del cane che non adempie a quanto previsto dalla presente ordinanza è punito secondo le modalità e procedure previste dalla L. 689/81 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo edittale di € 25,00 (venticinque) ed un massimo di € 500,00 (cinquecento) ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Le violazioni alla presente ordinanza potranno inoltre essere perseguite ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, N. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione ricorso al T.A.R Calabria di Catanzaro (Legge 06.12.1971, N. 1034 e s. m. ed i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione (D.P.R. 24.11.1971, N. 1199).

DEMANDA

Alla polizia Municipale:

- la notificazione della presente ordinanza ai sigg: Caira Eugenio, nato a Cosenza il 07.05.111165 e Caira Franco, nato a Cosenza il 0111.10.111168 entrambi residenti a Castrolibero, in via Cavalcanti n.4;
- l'invio tramite pec della presente al Servizio Veterinario dell'ASP di Cosenza, per opportuna conoscenza;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- il controllo della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 26 settembre 2018

Il Sindaco
F.to Giovanni Greco

